



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 725

08/07/2026

Oggetto: PSA – Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5/2026

Allevatori Soci
LORO SEDI

Si trasmette in allegato l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2026, con la quale è stata rinnovata fino al 28 marzo 2027 l'Ordinanza n. 1/2026 relativa al Piano nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

All. cit.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 15/06/2026)

ORDINANZA n.5/2026

Rinnovo Ordinanza n.1/2026 Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.

VISTO l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, come modificato dall'articolo 5, comma 10-*novies*, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale, in relazione alla durata del Commissario straordinario alla peste suina africana dispone che *“Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per un ulteriore periodo fino a quarantotto mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico è data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”*;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario dott. Giovanni Filippini, scaduto alla data del 27 marzo 2026, ha continuato ad operare in regime di proroga fino al 12 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, che stabilisce che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026, recante nomina del dott. Giovanni Filippini quale Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025 e da ultimo rinnovato fino al 28 marzo 2027 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s. m. i.;

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022;

VISTO il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della Salute;

VISTO il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

VISTA la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

VISTO il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

VISTI i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

VISTI i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s. m. i.;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO l'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 9/2022 che prevede che il Commissario straordinario alla peste suina africana, nell'ambito delle funzioni attribuite, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n.1/2026 del 4 febbraio 2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA", che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i.,

adottato ai sensi della legge 10 agosto 2023 n. 112, art. 29 emanato dal Commissario pro tempore il 7 settembre 2023;

CONSIDERATO che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella "Road map" concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione Europea;

RITENUTO NECESSARIO garantire la piena efficacia e la continuità nell'applicazione delle misure contenute all'interno dell'Ordinanza n.1/2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA";

PRESO ATTO di quanto espresso dal Centro di referenza nazionale per le pesti (CEREP), dal Centro Operativo Veterinario per l'Epidemiologia, Programmazione, Informazione e Analisi del Rischio (COVEPI) e dagli esperti del Gruppo operativo degli esperti.

DISPONE

Art. 1
(rinnovo)

L'Ordinanza n. 1/2026 è rinnovata fino al 28 marzo 2027.

La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06.07.2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Giovanni Filippini